

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

**COMUNE
DI
CASTELL'UMBERTO**


**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI
DI
CONSIGLIERE
COMUNALE**



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
CONSIGLIERE COMUNALE**


Il presente Regolamento, composto da n.49 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24-09-2003 con atto n.54.



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "A. S.". The line extends to the left and right of the signature.

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il 27-10-2003



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "A. S.". The line extends to the left and right of the signature.



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune disciplina lo status, le potestà, i diritti e i doveri dei Consiglieri comunali e del Presidente del Consiglio; l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri.
2. Il Consigliere comunale, eletto direttamente dai cittadini, è, in quanto componente del Consiglio comunale, portatore di interessi collettivi e di diritti e doveri propri.
3. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze sono disciplinate dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e 32/94, dalle LL.RR: 25 e 30 del 2000 e esplicitato dallo statuto.
4. Le varie funzioni dei Consiglieri, previste dalle norme del comma precedente e della L.R.23/97, sono esercitate in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
5. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, devono ispirarsi a detti principi nel rispetto delle citate norme.

Art. 2 Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano le adunanze, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale; lo status, le potestà, i diritti e i doveri dei Consiglieri comunali e del Presidente del Consiglio; l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e 23/97, le LL.RR: 25 e 30 del 2000, le altre leggi regionali vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo statuto comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3 Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno

- essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali o dal Sindaco, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio.
 3. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la questione con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo, integrata se l'oggetto lo richieda con il Sindaco.
 4. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Capo II MANDATO ELETTIVO

Art. 4 Esercizio del mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, il rimborso delle spese e l'assistenza processuale sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato; pertanto, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica, ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi e alle aspettative stabiliti dalla legge. Hanno, altresì, diritto alla indennità di funzione o al gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni giorno di adunanza del Consiglio o delle Commissioni formalmente istituite e convocate.

Art. 5 Rimborso spese

1. Ai Consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. Il Presidente del Consiglio autorizza le missioni dei Consiglieri, indicando i motivi, il luogo, il modo e il tempo della missione.
3. Il dirigente, a cui è stata affidata l'attività di gestione dell'ufficio del Consiglio, provvede alla liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno.

effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Alla dichiarazione, tranne per le missioni dello stesso Presidente del Consiglio, dovrà essere allegata copia della relativa autorizzazione.

4. Ai Consiglieri che risiedono fuori del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio e delle commissioni.
5. Il predetto dirigente provvede mensilmente alla liquidazione del rimborso delle spese su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio.
6. Il predetto dirigente provvede anche alla liquidazione delle indennità di funzioni, dei gettoni e degli oneri previdenziali e assistenziali collegati alla presenza, mentre per le indennità periodiche e i relativi oneri il servizio finanziario provvederà direttamente all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Art. 6

Patrocinio legale

1. Ai Consiglieri che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del proprio mandato e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali in vigore presso il Comune, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità.
2. Per dar modo al dirigente dell'ufficio del Consiglio, a cui compete la verifica del diritto e la relativa liquidazione, di poter accantonare le somme necessarie, è necessario che l'interessato dia notizia dell'inizio del giudizio e delle varie fasi al Presidente del Consiglio

Art. 7

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo sull'attività del Sindaco e della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni ma solo mozioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare che sarà messa a disposizione dei colleghi e del Sindaco.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Possono, altresì essere richieste informazioni o chiarimenti sulla attività o su singole deliberazioni della Giunta.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
6. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali

delle altre Commissioni comunali istituite per legge o per statuto, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati e dai dirigenti, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

7. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri e i correlati doveri del Sindaco, degli assessori o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dallo statuto con le specificazioni del presente regolamento.

Art. 8

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, di rispettarne le decisioni e le direttive del relativo Presidente, di tenere comportamenti tali da facilitare le funzioni e non sminuirne l'autorità.
2. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dalle relative norme regolamentari e nei casi in cui l'oggetto ne rappresenti la necessità e l'opportunità. Non devono utilizzare i documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato
3. Inoltre, devono rispettare le norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e quelle sulle spese per la campagna elettorale, come previsto dalle norme vigenti e dall'apposito regolamento. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. L'esercizio dei doveri e dei diritti dei Consiglieri e i correlati doveri del Sindaco, degli Assessori o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dallo statuto con le specificazioni del presente regolamento.

Art. 9

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
3. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95.
4. Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
5. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 10

Elezione domicilio

1. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
2. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita alla residenza anagrafica del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
3. Detta spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 11

Rappresentanza

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo o collegio debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre eletto o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta, oppure designato dal proprio Capo gruppo, garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.
2. Per le nomine nelle commissioni consiliari o in commissioni previste da leggi speciali si applicano rispettivamente le relative disposizioni regolamentari o legislative.
3. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. In caso di partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta comunale.
4. La delegazione viene costituita dal Consiglio o, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

Art.12

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni, la decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e la conseguente surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei parenti o affini entro il secondo grado, assenze dal territorio del Comune per importati motivi.
6. Il Consigliere al momento in cui viene a conoscenza che per i motivi suddetti non potrà partecipare alle riunioni del Consiglio ne darà comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio comunale.
7. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute delle commissioni consiliari di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o della Commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
8. E' istituito l'albo delle presenze dei Consiglieri comunali alle sedute del Consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei Consiglieri presenti e di quelli che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.

Art.13

Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
5. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Capo III

RELAZIONI CON GLI ORGANI CONSILIARI

Art.14

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente e al Segretario comunale la loro composizione e il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto

deve darne comunicazione, come previsto dal terzo comma, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

- 5 Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora piu' Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione come previsto dal terzo comma da parte dei Consiglieri interessati.
- 6 Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la trasmissione prevista dal quarto comma dell'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, come sostituito dalla L.R. 23/97. Fino alla comunicazione dei Capi gruppo, le predette trasmissioni saranno effettuate ai Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.
- 7 I gruppi consiliari utilizzano per l'espletamento delle loro funzioni le risorse all'uopo destinate dal Presidente e le strutture, singole o comuni, nel rispetto della programmazione e delle direttive emanate dal Presidente e delle norme contabili ed organizzative vigenti.

Art. 15

Conferenza dei Capi gruppo

- 1 La Conferenza dei Capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 2 Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, anche prima dell'iscrizione nell'ordine del giorno della relativa Commissione, argomenti di particolare interesse.
- 3 Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione dei regolamenti del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
- 4 La Conferenza dei Capi gruppo per l'esercizio delle proprie funzioni può affidare specifici incarichi al Presidente del Consiglio o ad uno o più componenti.
- 5 La Conferenza dei Capi gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di uno dei Capi gruppo, e presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare in loro vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
- 6 La Conferenza dei Capi gruppo è convocata con avviso scritto con l'indicazione degli argomenti da trattare, da consegnare con le modalità delle convocazione del Consiglio comunale almeno due giorni prima di quello della riunione. Durante le sedute consiliari la Conferenza è convocata verbalmente ed all'istante.
- 7 Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio e censurate dallo stesso.
- 8 Alla riunione partecipa il Segretario comunale od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente del Consiglio. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario.

Art. 16

Le Commissioni consiliari

1. Quando lo statuto lo prevede, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le

competenze e determinando, qualora non previsto dallo statuto o dall'apposito regolamento, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.

2. Il Consiglio comunale, così come previsto dallo statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare, ed affidandone la presidenza ad un Consigliere di minoranza.
3. Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
4. Come previsto dal primo comma, il Consiglio comunale può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
5. La costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni saranno disciplinati da apposito regolamento.
6. Ogni Consigliere ha il diritto e il dovere di far parte delle predette Commissioni ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dall'apposito regolamento.

Art.17

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso e ai singoli Consiglieri attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. In caso di assenza, impedimento o revoca, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e della Conferenza dei capi gruppo, per l'attivazione e il funzionamento delle Commissioni, per l'esercizio delle altre funzioni attribuite al Consiglio comunale, il Presidente si avvale della apposita struttura che costituisce l'ufficio del Consiglio; per gli altri servizi si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale.
6. Al Presidente saranno assegnati appositi locali, arredati e con i necessari supporti, ove potranno riunirsi anche i gruppi consiliari.

Art. 18

Attribuzioni e poteri

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compreso la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capi gruppo, l'attivazione delle Commissioni consiliari. Inoltre, cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione ed il controllo relativamente

- all'attività della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio e dei suoi organi.
2. Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
 3. Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione.
 4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
 5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
 6. Tutela la dignità dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio delle loro funzioni, anche intervenendo presso gli organi politici o burocratici interni ed esterni .

Capo IV FUNZIONI PROPULSIVE E DI CONTROLLO

Art. 19 Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri, oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto .
3. Le proposte di deliberazioni formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria e i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Segretario comunale esprime parere solo sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.
4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta esuli dalle competenze del Consiglio, non sia legittima o risulti priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente, se non la ritiene urgente, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio comunale, indicando nell'avviso di convocazione il Consigliere proponente.
5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il